

Semestrale Anno XIV - n. 2-2019 luglio-dicembre

ISSN 1970-5301



Diritto e Religioni

Semestrale Anno XIV - n. 2-2019

Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile Walter Pellegrini

Direttori Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

DIRETTORI SCIENTIFICI Sezioni Antropologia culturale M. Minicuci Diritto canonico A. Bettetini, G. Lo Castro

Diritti confessionali M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo Diritto ecclesiastico G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

Diritto vaticano G. Dalla Torre Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali

Storia delle istituzioni religiose R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

Settori RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, R. Rolli, F. Balsamo, C. Gagliardi M. Ferrante, P. Stefanì Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile L. Barbieri, Raffaele Santoro, Roberta Santoro

Giurisprudenza e legislazione costituzionale

e comunitaria

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello

Giurisprudenza e legislazione tributaria A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

Settori RESPONSABILI

Letture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. Tedeschi

Area Digitale F. Balsamo, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D'Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672 E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41 Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672 E-mail: info@pellegrinieditore.it **Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4 Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II I Cattedra di diritto ecclesiastico Via Porta di Massa, 32 Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri: per l'Italia, € 75,00 per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: https://dirittoereligioni-it.webnode.it/ Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Diritto alla sepoltura nei reparti speciali e attestazione di fede.

SILVIA BALDASSARRE

Sommario: 1. Gli antefatti – 2. L'iter argomentativo e la decisione – 3. L'attestazione di fede: un mero pro forma? – 4. Reparti speciali: fatti e norme – 5. Considerazioni conclusive. Gli antefatti

1. Gli antefatti

Nella sentenza che si annota il Tar Lombardia ha annullato la delibera del Comune di Bergamo che subordinava l'accesso alla sepoltura dei defunti islamici nel reparto speciale a loro dedicato alla previa attestazione di fede da parte del Centro Culturale Islamico O.N.L.U.S. Il Tar ha ritenuto tale attestazione in contrasto con i principî costituzionali a garanzia della libertà religiosa e della sua professione.

Gli antefatti della pronuncia del giudice amministrativo sono i seguenti: in base ad una convenzione stipulata nel 2008 tra il Comune di Bergamo e il Centro Culturale Islamico quest'ultimo risultava assegnatario di un'area nel cimitero di Colognola, concessa in diritto di superficie, per la realizzazione a sue spese del reparto islamico¹.

Con tale atto il Centro si impegnava ad "accogliere nel proprio cimitero tutti i defunti di quella religione che lo desiderano, senza distinzione di sesso,

¹ La realizzazione di reparti cimiteriali speciali per chi professa un culto diverso dal cattolico è prevista dall'art. 100, comma 1, del D.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 e dai Regolamenti di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali dei Comuni. Il Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali del comune di Bergamo (seconda stesura approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 14 reg./49-2011 prop. del. nella seduta del 30/01/2012, modificato con deliberazione consiliare n. 151 reg./69 prop. del. nella seduta del 07/11/2016) prevede nei cimiteri comunali tre reparti speciali: quello islamico nel cimitero di Colognola (art. 37, lettera J), quello della Comunità cristiano Evangelica (art. 36, lettera n) e quello dei Testimoni di Geova (art. 36, lettera o), entrambi nel cimitero monumentale. In proposito cfr. Francesco Ricciardi Celsi, *Pluralismo religioso, multiculturalismo e resilienza urbana: profili di diritto ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 12 del 3 aprile 2017, p. 22; Raffaele Botta, *Manuale di diritto ecclesiastico*. *Società civile e società religiosa nell'età della crisi*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 221-222.

censo, etnia o tradizione"2.

Va rilevato che nel periodo in cui è stata stipulata la convenzione tale associazione risultava essere il principale soggetto rappresentativo della comunità islamica nel territorio municipale. Il notevole incremento della presenza islamica negli anni successivi ha favorito la nascita di nuove associazioni, variamente interpreti del complesso fenomeno islamico nelle sue molteplici diramazioni; parallelamente si è determinato un inevitabile accrescimento della richiesta di sepoltura dei defunti musulmani nel reparto speciale³. In risposta alla mutata situazione, l'Amministrazione comunale di Bergamo ha accordato l'ampliamento del cimitero islamico mediante l'inclusione di un'ulteriore area di 912 mq e in tale occasione ha deliberato una parziale modifica dell'art. 9 della Convenzione, prevedendo una clausola che subordina la sepoltura dei defunti alla previa attestazione della professione di fede da parte del Centro Culturale Islamico⁴. In mancanza di tale attestazione il Comune può disporre, su istanza degli aventi causa del defunto, l'ordinaria inumazione nel campo comune del cimitero monumentale di Bergamo⁵.

La delibera di modifica dell'art. 9 della Convenzione recante la clausola di certificazione di fede è stata impugnata dinanzi al Tar da sei associazioni mu-

² Cfr. Tar Lombardia, Sez. II n. 383 del 20 aprile 2019, Considerato in fatto.

³ Il rito della sepoltura islamica prevede pratiche del tutto peculiari che possono variare a seconda della tradizione seguita. La fonte della disciplina si rinviene principalmente nella Sunna e nelle consuetudini popolari. Subito dopo la morte il corpo del defunto deve essere lavato per essere purificato e a tal fine la salma viene distesa con la testa rivolta verso la Mecca (Qibla). Sono i musulmani dello stesso sesso legati da parentela o amicizia a provvedere alla purificazione della salma lavandola un numero dispari di volte. Successivamente viene recitata una preghiera collettiva e la salma viene trasportata avvolta in un numero dispari di sudari (3 per gli uomini, 5 per le donne) prima possibile nel cimitero ove viene deposta sul fianco destro e rivolta verso la Mecca. Il corpo deve essere integro per ricongiungersi con l'anima ed è per questo che nell'Islam è vietata la cremazione. Secondo la tradizione il seppellimento deve avvenire senza bara (a tal proposito l'art. 75 D.p.r. 285/90 prevede che "L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità"). Per approfondimenti si veda Silvia Angeletti, Le attività delle Comunità islamiche a livello locale. Alcune considerazioni alla luce dei risultati della ricerca, in Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche, a cura di CARLO CARDIA e GIUSEPPE DALLA TORRE, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 166-167.

⁴ Deliberazione della Giunta comunale di Bergamo del 10 maggio 2018, n. 0178-18 Reg. G. C. e n. 0174-18 prop. del, avente a oggetto la modifica e l'integrazione dell'atto n. 2860 rep. mun. del 16 settembre 2008, di "Costituzione del diritto di superficie di area cimiteriale situata in via per Azzaro da destinare alla formazione di un reparto speciale per la sepoltura dei defunti di religione islamica".

⁵ L'Art. 9 come modificato: "Nel reparto speciale islamico del Cimitero civico di Colognola sono accolti tutti i defunti di quella religione per i quali ne venga fatta richiesta e di cui venga attestata preventivamente la professione della fede islamica da parte del Centro Culturale Islamico di Bergamo senza distinzione di sesso, censo, etnia o tradizione, o appartenenza associativa. In mancanza dell'attestazione di cui al precedente comma, il Comune, su istanza degli aventi causa del defunto, potrà disporre l'ordinaria inumazione dello stesso nel campo comune del cimitero monumentale di Bergamo".

sulmane bergamasche⁶, le quali lamentavano la lesione della libertà religiosa; veniva altresì contestata l'illogicità e la contraddittorietà del provvedimento, avendo esso introdotto una limitazione del diritto alla sepoltura assente nell'originaria convenzione che riconosceva l'accesso nel reparto speciale a *tutti* i defunti islamici senza distinzione.

2. L'iter argomentativo e la decisione

Va rilevato che in sede cautelare il Tribunale, riscontrando la contrarietà della clausola in oggetto rispetto ai diritti scaturenti dalla libertà religiosa, ne aveva ordinato il riesame. Al fine di adeguarsi all'ordinanza cautelare, il Comune aveva proposto una nuova formulazione in base alla quale la sepoltura veniva subordinata ad un'autocertificazione dell'appartenenza confessionale da parte della famiglia del defunto. Il Centro Culturale Islamico, tuttavia, ha rifiutato di sottoscrivere la proposta di modifica, considerandola non "accettabile per l'assoluta genericità sia dell'obbligo di comunicazione delle sepolture da parte del Comune al Centro, sia per la mancata previsione delle conseguenze dell'omessa o ritardata comunicazione e di concreti strumenti di controllo in capo al Centro".

La nuova formulazione proposta, sebbene conforme al principio di libertà religiosa come rilevato dal Tribunale, ha costituito di fatto solo un apparente adempimento dell'ordinanza cautelare⁷, la quale imponeva la revoca della precedente delibera e la conseguente eliminazione della clausola avversata. Detta clausola invece, a fronte del rifiuto del Centro Culturale di sottoscrivere il nuovo testo, rimaneva pienamente efficace.

Il Tar pertanto ha annullato la deliberazione, con conseguente effetto caducante sul nuovo testo convenzionale, e ha disposto il ripristino dell'efficacia dell'originaria convenzione sottoscritta nel 2008, dovendosi ritenere qualunque modifica apportata con l'atto annullato *tamquam non esset*. L'annullamento deriva dal considerare lesivo della libertà garantita dall'art. 19 Cost. il vincolo della subordinazione della sepoltura all'attestazione di fede certificata da una persona giuridica privata, carente di legittimazione in tal senso.

⁶ Associazione Musulmani di Bergamo, Associazione Organizzazione di Volontariato dell'Associazione Toubkal; Associazione Culturale di Volontariato Al-Huda, Associazione Muslim Young Bergamo Generation, Associazione Berghemigrati, Comunità islamica di Bergamo.

⁷ Tar Lombardia, Ordinanza n. 342 del 2018.

3. L'attestazione di fede: un mero pro forma?

L'attestazione di fede finalizzata all'accesso dei defunti ai reparti speciali non contrasta di per sé col dettato costituzionale; secondo il Tar infatti "(...) è ammissibile esigere che nell'istanza di sepoltura sia dichiarata, a scopo certificatorio, la fede professata in vita".

Del resto la *ratio* stessa della realizzazione dei reparti *speciali* si rinviene nell'esigenza di garantire ai fedeli delle diverse confessioni spazi idonei per essere accolti *post mortem*. In quanto spazi riservati, la prassi consolidata consiste nell'accertare che il richiedente appartenga effettivamente alla confessione di riferimento. In tale ottica anche il Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri del Comune di Torino stabilisce al punto 5 dell'art. 30: "L'appartenenza a comunità straniera, o culto diverso da quello cattolico, o similari, per l'ammissione nei reparti speciali è attestata dal rappresentante pro-tempore della relativa comunità, il cui nominativo è comunicato alla Città o al soggetto gestore in caso di variazione. Il rilascio di detta attestazione in qualsiasi forma non può costituire lucro o speculazione a favore della Comunità medesima". Anche nel Comune di Biella la Carta dei servizi cimiteriali prevede il consenso del responsabile della comunità religiosa prescelta9.

Il Tar ritiene ammissibili altresì, nell'interesse del buon andamento generale del servizio, eventuali "verifiche a posteriori" affidate alla concessionaria per assicurare il congruo e corretto uso del reparto speciale.

Il punctum dolens della questione si ravvisa allora nel circoscrivere ad una sola associazione, seppur "autorevole, rappresentativa e titolata" la potestà esclusiva nell'attribuzione dell'identità confessionale islamica, potestà che invece dovrebbe spettare anche a tutte le altre associazioni costituitesi dopo il 2008, a tutti i gruppi religiosi islamici e *in primis* ai congiunti del defunto nel rispetto delle sue convinzioni religiose. Riservare all'assoluta discrezionalità del Centro Culturale Islamico la certificazione confessionale per l'accesso al reparto implica il riconoscimento di un suo monopolio sulla libertà di coscienza dei defunti, sull'"ortodossia" della loro professione di fede islamica, su una presunta identità musulmana univocamente definita, a scapito dell'intrinseca pluralità di tradizioni di tale monoteismo. Questa riserva esclusiva, peraltro

⁸ Disponibile in www.comune.torino.it.

⁹ Cfr. Carta dei servizi cimiteriali, p. 17, in www.comunebiella.it.

¹⁰ Tar Lombardia, Sezione Distaccata di Brescia, 28 dicembre 2013, n. 1176, punto 17, "(...) la stipula di una convenzione deve ritenersi richiesta (...) non già semplicemente per essere presi in considerazione come realtà sociale ai fini della programmazione dei servizi religiosi, perché a pensarla altrimenti ogni Comune potrebbe scegliere in modo discrezionale di promuovere o avversare una qualche confessione religiosa rispetto ad altre", disponibile in www.giustizia-amministrativa.it.

priva di criteri o vincoli, è idonea dunque a determinare una discriminazione su base religiosa nel caso di diniego dell'attestato.

Risulta inoltre irrilevante ai fini dell'attribuzione al Centro di una simile potestà la circostanza che il reparto islamico sia stato realizzato a sue cure e spese, poiché si tratta di un'area di un cimitero pubblico concessa ad un privato per esigenze specifiche di una confessione e per un determinato periodo¹¹. Il cimitero resta dunque pubblico¹² e come tale non si può consentire un trattamento discriminatorio tra gli appartenenti alla stessa confessione. Al contrario, come nella presente fattispecie, se l'ente pubblico accorda convenzionalmente il potere certificatorio ad una sola associazione, implicitamente parteggia per una determinata corrente religiosa, avallando un giudizio di merito sul contenuto di fede, che, per il principio di separazione degli ordini, non compete ad una pubblica amministrazione, ma rientra nella sfera spirituale e più precipuamente nella sfera soggettiva del singolo¹³. In altre parole mentre il diritto di sepoltura in luoghi e con pratiche conformi al proprio credo rientra pienamente nel diritto di libertà religiosa, non altrettanto legittima è la pretesa di selezionare all'interno di una confessione modi e forme del suo credo e della sua professione.

¹¹ Circolare del Ministero della Sanità, n. 10 del 31.7.1998, paragrafo 8, *Usanze funebri in reparti speciali entro i cimiteri*: "Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni. Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a novantanove anni, rinnovabile".

¹² I cimiteri comunali sono soggetti, ex art. 824 cc., al regime giuridico del demanio pubblico e come tali sono inalienabili. Il Tar Lombardia, Sez. II, nella sentenza n. 1659 del 30 aprile 2010, punto 10, ha affermato che "la cessione di un diritto al sepolcro (...) va in astratto configurata come voltura di concessione demaniale". Si tratta dunque di una concessione amministrativa per un determinato periodo che ha natura traslativa di un'area di terreno di un cimitero pubblico e che crea in capo al privato concessionario un diritto soggettivo assimilabile al diritto di superficie. Nello stesso senso si vedano anche: Tribunale di L'Aquila, Sez. Civile, 27 settembre 2010: "la vendita dei loculi cimiteriali è vietata, in quanto i cimiteri sono soggetti a regime dei beni demaniali e, quindi, sono inalienabili. La normativa, a partire dal 1865 fino all'attuale D.p.r. 10.09.1990 n. 285, considera soltanto la ipotesi di concessione del diritto di uso dell'area demaniale ai fini della costruzione del sepolcro (...)"; Cass. civ. sez. II^a, 25 maggio 1983, n. 3607; Tar Calabria, 26 gennaio, 2010, n. 26; Tar Sicilia, Catania, sez. III^a, 24 dicembre 1997, n. 2675; Tar Puglia, Bari, sez. I^a, 1 giugno 1994, n. 989; Tar Lombardia, Brescia, 30 aprile 2010, n. 1659.

¹³ "Lo Stato non ha alcuno strumento legittimo e nessun potere in merito alla definizione di ciò che è e ciò che non è religione; ogni tentativo in questa direzione non può che urtare contro l'intero elenco dei princìpi costituzionali, a partire da quello della laicità e del pluralismo, per arrivare a quello della tutela delle minoranze", cfr. Roberto Bin, *Libertà dalla religione*, in AA.Vv., *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di R. Bin e C. Pinelli, Torino, Giappichelli, 1996, p. 43.

4. Reparti speciali: fatti e norme

Esaminando la questione da un punto prospettico più ampio bisogna considerare che la concreta attuazione del disposto dell'art. 100.1 D.p.r. 285/90 (reparti speciali) non è sempre pacifica. La cospicua presenza islamica¹⁴ in Italia interroga l'ordinamento e lo sollecita a cercare nuovi strumenti che si coniughino con realtà prima non contemplate¹⁵. Tale ricerca presuppone in

¹⁴ La Fondazione Ismu – Iniziative e Studi sulla Multietnicità ha stimato che nel 2018 gli islamici presenti in Italia erano oltre 2.624.000 (1.159.000 con cittadinanza italiana e 1.465.000 con cittadinanza straniera), con una distribuzione regionale più alta percentualmente nel Centro-Nord, in particolare in Lombardia, Emilia Romagna, Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Sicilia, Piemonte, Marche, Umbria. I musulmani rappresentano attualmente il 30,1% degli stranieri residenti in Italia (nel 2018 erano il 28,2%), al secondo posto i cristiani ortodossi (29,7%, pari a un milione e 560mila), in terza posizione i cattolici (18,6%, pari a 977mila). L'Ismu ha poi stimato la presenza di 183mila (pari al 3,5% sul totale degli stranieri residenti) cristiani evangelici, 136mila (2,6%) buddisti, 114mila induisti (2,2%), 80mila (1.5%) persone di altre fedi cristiane, 49mila sikh (0.9%), 16mila (0.3%) copti, cfr. www.ismu. org. Per approfondimenti sulla condizione giuridica dell'Islam in Italia vi è ampia bibliografia. Cfr. tra gli altri AA.Vv, Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche, op. cit; NICOLA FIORITA, Possibili soluzioni normative alle esigenze del culto islamico, in Coscienza e Libertà, 37/2003, pp. 106-123; Alessandro Ferrari, Libertà religiosa e nuove presenze confessionali (ortodossi e islamici): tra cieca deregulation e super-specialità, ovvero del difficile spazio per la differenza religiosa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), luglio 2011; ID., a cura di, Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società, Il Mulino, Bologna, 2008; Roberta Aluffi, Il diritto islamico, in Silvio Ferrari, Introduzione al diritto comparato delle religioni, (pp.173-226), Il Mulino, Bologna, 2008; Anna Sveva Mancuso, La presenza islamica in Italia: forme di organizzazione, profili problematici e rapporti con le istituzioni, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 29 ottobre 2012; Giuseppe Casuscelli, Le proposte d'intesa e l'ordinamento giuridico italiano. Emigrare per Allah/emigrare con Allah, in Silvio Ferrari, a cura di, Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, Bologna, 2000; MARCO CROCE, Preparativi all'intesa con l'Islam?, in www.lacostituzione.info, 7 febbraio 2017; Andrea Pin, Laicità e Islam nell'ordinamento italiano, Cedam, Padova, 2010; Onorato Bucci, a cura di, Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, Il Mulino, Bologna, 2008; RAFFAELE BOTTA, La condizione degli appartenenti a gruppi religiosi di più recente insediamento in Italia, in Dir. eccl., 2001, 1, p. 362 ss; Stefano Allievi, Islam italiano. Viaggio nella seconda religione del paese, Einaudi, Torino, 2003; Id., Islam italiano e società nazionale, in Alessandro Ferrari, (a cura di), Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società, Il Mulino, Bologna, 2008; Carlo Cardia, Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, Islam, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2007; ISABELLA Bolgiani, Regioni e fattore religioso. Analisi e prospettive normative, Vita e pensiero, Islam e sistema delle fonti in Italia, in Comunità islamiche in Italia, cit., pp. 45-70, Giuseppe Rivetti, Islam-Occidente. Nuove identità religiose, in Religione, cultura e diritto tra globale e locale, a cura di PAOLO PICOZZA, GIUSEPPE RIVETTI, Giuffrè, Milano, 2007; MARCO PARISI, Problematiche normative della presenza islamica nello spazio sociale italiano e europeo. Le difficoltà del pluralismo confessionale nel modello di laicità contemporaneo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www. statoechiese.it), 2013; GIOVANNI CIMBALO, L'esperienza dell'Islam nell'Est Europa come contributo a una regolamentazione condivisa della libertà religiosa in Italia, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2008.

¹⁵ Anche in altri ordinamenti europei si è posta da tempo la questione dei servizi funebri per i musulmani. Le soluzioni adottate, pur nella loro eterogeneità, privilegiano la prassi di riservare zone specifiche per la sepoltura dei defunti musulmani. Questo orientamento è presente in Portogallo,

primis un processo di adeguamento della "mentalità sociale" ai cambiamenti, il cui *iter* evolutivo potrebbe essere accelerato non solo dal diritto, ma anche da politiche migratorie fondate su strategie organiche. Prevale invece un ventaglio di soluzioni spesso contraddittorie e disomogenee¹⁶ che hanno come effetto collaterale il persistere, in una parte rilevante della società, di un "rifiuto" e di pregiudizi¹⁷ verso chi professa fedi diverse da quelle tradizionalmente conosciute e quindi socialmente metabolizzate¹⁸.

Significativa in tal senso è la proposta di indizione di *referendum* presentata da un Comitato costituito da alcuni gruppi consiliari del Comune di Fossano (Cuneo) per consultare i cittadini sulla volontà di mantenere attiva la sezione speciale islamica del cimitero comunale. Il quesito referendario era così formulato: "Siete favorevoli che rimanga anche per il futuro attiva la sezione speciale del cimitero urbano riservata ai defunti appartenenti a culti diversi da quello cattolico, progettata rispettando i dettami della religione musulmana, senza

Regno Unito, Romania, Spagna, Belgio, Francia ove, alla regola della neutralità dei cimiteri, è stata prevista dal 2008 una deroga che consente di realizzare il *carré musulman* (cfr. *Circulaire du Ministère de l'intérieur du 19 Février 2008 relative à la Police des lieux de sépulture*, disponibile www.amf. asso.fr). Per approfondimenti si veda LAURA DE GREGORIO, *Il Trattamento giuridico della minoranza islamica in Europa. Tavola sinottica*, marzo 2005, pp. 8, 9, in www.olir.it; BRIGITTE BARÈGES, *La laïcité à l'œuvre et à l'épreuve*, Presses de l'Université Toulouse 1 capitole, 2017, p. 75 ss.

¹⁶ Un quadro normativo frammentato – soprattutto dopo la riforma del Titolo V che ha conferito alle Regioni la possibilità di legiferare in materia di Polizia Mortuaria –, in norme statali, regionali e comunali che hanno reso poco armonica e disorganica la materia. La prima legge intervenuta in materia è stata quella della regione Lombardia n. 22 del 2003.

¹⁷ Un'approfondita analisi sulla distorta percezione occidentale che identifica l'Islam con il terrorismo è compiuta da Pierluigi Consorti, *Libertà religiosa nel terzo millennio: tra crisi di sicurezza e paura* in Saulle Panizza, Pierluigi Consorti, Francesco Dal Canto, a cura di, *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, Plus, Pisa, 2016.

¹⁸ Ne è riprova la *vexata quaestio* relativa ai luoghi di culto islamici, indicati da alcuni *leader* politici come minaccia per la sicurezza e l'"identità" cattolica del popolo italiano. Tali argomenti vengono spesso artatamente costruiti e strumentalmente usati per accaparrarsi il consenso politico, facendo leva sull'emotività e sull'irrazionalità diffuse nella società specialmente in tempi di crisi.

Sul punto cfr. Marco Croce, L'edilizia di culto tra libertà religiosa, limitazioni ragionevoli e competenze normative, in Quaderni costituzionali, 2016, p. 365 ss.; NICOLA COLAIANNI, Alla ricerca di una politica del diritto sui rapporti con l'Islam (Carta dei valori e Dichiarazione di intenti), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2009; GIANFRANCO MACRI, La libertà religiosa, i diritti delle comunità islamiche. Alcune considerazioni critiche su due progetti di legge in materia di moschee e imam, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 5 del 2018; NATASCIA MARCHEI, Le nuove leggi regionali antimoschee, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 25 del 2017; Andrea Bettetini, La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività, in Quad. dir. pol. eccl., 1, 2010; SALVATORE BERLINGÒ, Edifici di culto e legislazione civile, in AA.Vv, Chiesa e Stato in Italia. Nuovi studi di diritto ecclesiastico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015; MARCO PARISI, Uguaglianza nella libertà delle confessioni religiose e diritto costituzionale ai luoghi di culto. In merito agli orientamenti della Consulta sulla legge regionale lombarda n. 2/2015, in Diritto & religioni, n. 2, 2016.

mettere in discussione comunque la sepoltura già avvenuta¹⁹ e mantenendo il cimitero ebraico esistente?". In risposta alla richiesta del Sindaco di Fossano la Direzione Centrale degli Affari dei culti del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (Nota del 23 febbraio 2011)²⁰ ha sottolineato che le modalità di formulazione del quesito presentano "potenziali profili discriminatori laddove propongono il mantenimento del cimitero ebraico mettendo, seppur latamente, in discussione il diritto dei fedeli islamici ad avere pari ed adeguati luoghi di sepoltura", diritto sancito e tutelato dal D.p.r. 285/1990 e da disposizioni costituzionali quali gli artt. 19 e 8 Cost.

Altrettanto significativa è l'omissione della dicitura "reparti speciali" riscontrabile nella legge della Regione Lombardia del 2019 in materia cimiteriale²¹, il cui art. 75, comma 7 prevede che "Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari. La concessione in uso di aree interne al cimitero deve sempre garantire la ricezione di cadaveri indipendentemente dal sesso, dall'etnia e dalla professione religiosa"²². La legge ha recepito l'emendamento presentato dal consigliere leghista Andrea Monti, finalizzato, come dichiarato dal proponente, ad arginare la creazione di reparti cimiteriali speciali – in particolare islamici – vanificando la loro specialità in quanto destinati ad accogliere tutti i defunti a prescindere dal credo. Tuttavia perplessità in merito alla formulazione di questa previsione normativa emergono se si considera che la realizzazione dei reparti speciali potrebbe essere resa necessaria da ragioni organizzative degli spazi cimiteriali al fine di rendere più agevole il soddisfacimento delle peculiari esigenze sottese alle diverse modalità tecniche di sepoltura.

Mutatis mutandis, decidendo in merito ad una differente fattispecie, il Tar

¹⁹ Il comune di Cuneo aveva deliberato, in occasione della morte improvvisa di un ragazzo marocchino, una modifica al Piano regolatore cimiteriale disponendo la creazione di un'area per l'inumazione rivolta verso la Mecca destinata ai musulmani.

²⁰ Cfr. L'esercizio della libertà religiosa in Italia, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del segretario generale, a cura di Anna Nardini, Iole Teresa Mucciconi, luglio 2013, in www. presidenzagoverno.it.

²¹ Legge della Regione Lombardia 4 marzo 2019, n. 4, Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis, Norme in materia di medicina legale, Polizia Mortuaria, attività funebre, BURL n. 10, suppl. del 08 marzo 2019. Il Governo ha impugnato la legge lombarda eccependo l'illegittimità costituzionale di molte sue disposizioni, tra le quali non compare il comma 7 dell'art. 75 suddetto, cfr. Impugnativa Legge della Regione Lombardia 4 marzo 2019, n. 4, 23/04/2019, Consiglio dei Ministri, www.affariregionali.gov.it.

²² Corsivo aggiunto.

Lombardia, Sezione Distaccata di Brescia, 28 dicembre 2013, n. 1176 ha annullato la delibera di approvazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Brescia nella parte in cui omette di apprezzare per quanto riguarda la programmazione dei servizi religiosi, "(...) quali e quante realtà sociali espressione di religioni non cattoliche, in ispecie islamiche, esistano nel Comune, di valutare le loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte nel Piano dei servizi"²³.

In questa cornice si inserisce un ulteriore profilo critico, costituito dal testo stesso dell'art. 100.1 "i piani regolatori *possono* prevedere reparti speciali"; la disposizione infatti sembrerebbe essere fraseggiata in termini di facoltà per l'amministrazione, ma così interpretata essa potrebbe essere sospettabile di incostituzionalità, dal momento che l'attuazione di un diritto scaturente da una libertà costituzionalmente garantita non può essere lasciata all'assoluta discrezionalità delle amministrazioni comunali²⁴.

Non è di aiuto nemmeno la legislazione sulla base di intese, dove, al contrario, si riscontrano incoerenze lessicali: infatti, per la Chiesa ortodossa, l'Unione Buddhista italiana e l'Unione Induista italiana si afferma che "Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente" ²⁵. Viceversa per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni viene sancito che i piani regolatori cimiteriali *devono* prevedere reparti speciali su richiesta della chiesa ²⁶, e per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane che "i piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei" ²⁷.

²³ Tar Lombardia, Sezione Distaccata di Brescia, 28 dicembre 2013, n. 1176, punto 19, disponibile in www.giustizia-amministrativa.it.

²⁴ Su tale problema si veda l'autorevole insegnamento di Andrea Orsi Battaglini, *Attività vincolata e situazioni soggettive*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1988, p. 3 ss.

²⁵ Cfr. art. 11.5 della legge 30 luglio 2012 n. 126, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 245, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e Unione Buddhista Italiana; art. 10.2 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha. Anche con ultima intesa, ancora priva di legge di approvazione, tra il Governo e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", prevede all'art. 12 che "Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai sensi della vigente normativa". Sembrerebbe leggersi tra le righe il timore del legislatore di un moltiplicarsi di richieste di tal genere da parte dei sempre più numerosi gruppi religiosi.

²⁶ Art. 25.1, legge del 30 luglio 2012, n. 127: "I piani regolatori cimiteriali devono prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un'area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti".

²⁷ Art. 16.1 della legge 8 marzo 1989, n. 101, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Nella prassi applicativa non mancano infine esempi sconcertanti: emblematico è il caso del giugno 2007 originato dalla richiesta del Consiglio della circoscrizione di Rigutino, nel Comune di Arezzo, di separare il cimitero in due aree, una destinata ai cristiani, l'altra ai defunti di tutte le altre confessioni, in modo da preservare l'identità della comunità locale²⁸.

5. Considerazioni conclusive

Le asserzioni del Tar, pienamente condivisibili per i motivi già rilevati, suggeriscono alcune riflessioni conclusive. Se la potestà di certificare la fede riconosciuta ad un solo soggetto privato risulta discriminatoria verso le altre associazioni della stessa confessione, ragionevoli dubbi più in generale potrebbero nascere sulla validità stessa di una simile attestazione. Potrebbe infatti obiettarsi che la certificazione della propria coscienza non compete ad altri che a se stessi o, nel caso dei defunti, ai congiunti. Se a livello organizzativo l'attestazione di fede da parte di soggetti terzi, oltre le famiglie, potrebbe essere considerata una formula burocratica in linea con l'esigenza di garantire l'uso del reparto speciale solo ai fedeli di quella determinata religione, a livello metagiuridico e giuridico l'identità confessionale, non di rado frutto di complessi flussi di coscienza che accompagnano l'intera esistenza, rientra in un ambito personalissimo²⁹. Gli stessi parametri ipoteticamente valutabili da un terzo per attestare la fede suscitano perplessità: partecipazione ai riti? Osservanza dei precetti? Conformità tra comportamenti e valori religiosi professati? In ogni caso si tratterebbe di valutazioni che non possono essere attribuite a terzi³⁰.

²⁸ L'"assurdità" di una simile richiesta è stata evidenziata da Francesco Margiotta Broglio. Realtà e prospettive, in Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società, a cura di Alessandro Ferrari, cit., p. 368.

²⁹ In questo senso: "(...) L'atteggiamento, positivo o negativo, verso la religione è un profilo della personalità, che, prima ancora della tutela indiretta derivante dall'appartenenza di un soggetto a confessioni (...), incontra quella assicurata direttamente dalla legge comune ai diritti (o, meglio, al diritto) della personalità. La matrice di questo profilo, comunque connotato, è la coscienza", NICOLA Colaianni, Premessa, in Tutela della personalità e dei diritti della coscienza, Cacucci Editore, Bari, 2000, p. 11.

È lecito ritenere, a parere di chi scrive, che tutti i riti ed i sacramenti destinati ad includere un minore all'interno di una comunità confessionale, tra cui anche il battesimo, incidono sul diritto di autodeterminare le proprie convinzioni religiose con piena coscienza. Questa constatazione insieme all'importanza di aderire in maniera spontanea e convinta ad una comunità religiosa è alla base ad esempio del rifiuto del battesimo degli infanti tipico degli anabattisti.

³⁰ Relativamente alla validità dell'attestazione di fede risultano ad hoc ed estremamente attuali le parole di Walter Bigiavi in merito al celebre "caso di Rovigo" degli anni Cinquanta, nel quale i

Un'ultima riflessione sorge in merito alla scelta operata dal legislatore (art. 100.1 D.p.r. 285/90) di qualificare i reparti destinati ai non cattolici come *speciali*³¹. Presupposto logico sotteso è la *normalità*³² del reparto cattolico, all'interno di un'ottica che prevede *l'eccezione e la regola*. È interessante notare che la disposizione normativa è successiva alla storica enunciazione del principio di laicità, già implicitamente sancito nella Costituzione, ad opera della Corte costituzionale³³. Si riscontra così anche in questo ambito una sorta di "confessionismo di costume"³⁴ che identifica il cimitero – bene del demanio comunale – in un campo *santo*, nell'accezione cattolica di area benedetta e consacrata³⁵. Ne è riprova la presenza di croci ed altri simboli cattolici sui can-

giudici rodigini, chiamati a decidere sull'affidamento dei figli, avevano considerato rilevante il dato dell'"irreligiosità" della madre, tanto da disporne l'accertamento mediante prova per interrogatorio e per testi (cfr. ordinanze istruttorie del Tribunale di Rovigo del 21-25 agosto 1952 e del 27 settembre 1952). Bigiavi con pungente ironia commentò: "(...) come si farà a dimostrare che Tizio è "religiosamente praticante"? Si chiameranno forse cinque testi i quali affermino di aver visto Tizio entrare regolarmente in chiesa? Non basta evidentemente, giacché in una chiesa si può entrare per motivi diversissimi: ad es. per ammirare un'opera d'arte oppure – non paia irriverenza – per prendere il fresco. Saranno necessari, allora testi più qualificati: occorrerà la presenza del parroco o una sua attestazione. Ma in quali casi il reverendo sacerdote crederà di poter affermare che Tizio è religiosamente praticante? Quando lo avrà visto a messa ogni domenica, per un lungo periodo di tempo? oppure quando gli risulterà che Tizio si confessa e si comunica regolarmente? E quando potrà dirsi che Tizio si comunica "regolarmente"? quando si comunica una volta al mese, oppure una volta alla settimana, oppure una volta al giorno?", cfr. Walter Bigiavi, *Un altro e più grave "caso di Ferrara*", in *Il Foro Italiano*, IV-I, 1, 1953, cc. 2-4.

³¹ L'art. 100, comma primo del D.p.r. 285/1990 correla la *specialità* ad un uso specifico dell'area data in concessione: "I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico". Il comma due dell'art. 100 D.p.r. 285/1990 garantisce anche: "Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero", il D.p.r. 285/1990 è consultabile in www.presidenza.governo.it.

³² Anche per le esequie viene comunemente considerato "normale" il rito cattolico, tanto da configurarsi un serio problema di laicità dello Stato a proposito dei funerali di Stato celebrati con rito cattolico a prescindere dalla convinzione religiosa del defunto. In questo senso è particolarmente significativa la scelta del sindaco di Lampedusa, Totò Martello, di disertare il funerale delle 13 vittime dell'ennesimo naufragio di migranti avvenuto il 6 ottobre 2019, contestando la scelta aprioristica del rito funebre cattolico, celebrato indipendentemente dalle loro convinzioni religiose, cfr. *Naufragio Lampedusa*, *il sindaco diserta il funerale*, 9.10.2019, in https://www.lasicilia.it. Diversamente è avvenuto a Catania il 28 maggio 2014 quando per le 17 vittime del naufragio della nave Grecale si sono svolte esequie con rito multireligioso, cfr. *Catania*, *il giorno dei funerali dei 17 migranti*, in www.abcs-chiesebattiste.net.

³³ Corte costituzionale, sentenza 203 del 1989.

Il D.p.r. 285 del 1990 è altresì successivo alla formale abrogazione del principio confessionista dello Stato operata di "comune intesa" tra Stato e Chiesa con gli accordi di Villa Madama (punto 1 del Protocollo addizionale all'Accordo del 1984, 1. n. 121 del 1985).

³⁴ Così lo definiva Arturo Carlo Jemolo, *Geografia della laicità in Italia*, in *Quaderni della Nuova Antologia*, 1982, p. 62.

³⁵ Fino al 1800 i non cattolici erano sepolti nella cd. "terra maledetta". In Francia tra le misure

celli d'entrata dei cimiteri, anche di nuova costruzione, e negli spazi comuni³⁶. In ultima analisi sarebbe auspicabile, in un futuro non troppo lontano, che la *specialità* venisse circoscritta ai sepolcri individuali, posti tutti insieme in un cimitero comune neutrale³⁷, ognuno ornato con i simboli delle proprie convinzioni. In tal caso il sasso che distingue le proprie dalle altre infinite ossa che in terra e in mar semina morte sfiderebbe l'umanità a realizzare in vita l'uguaglianza nella diversità.

laicizzatrici adottate dalla Terza Repubblica le leggi sui cimiteri consentirono a persone scomunicate o considerate "immorali", o convertitesi al protestantesimo, di non essere sepolte nella "terra maledetta", Cfr. Jean Baubérot, Libertà religiosa e laicità in Francia, in Lessico di Etica pubblica, (traduzione di Graziano Lingua), 2, 2011, p. 62.

³⁶ Nel comune di Burnley nel Lancashire (Regno Unito) è stata rimossa la croce nel crematorio comunale, ritenuta lesiva delle diverse convinzione religiose. Nella città circa il 40% degli abitanti si considera senza religione ed il numero di funerali umanistici è in continua crescita, cfr. The Telegraph, 30.09.2015, in www.telegraph.co.uk.

³⁷ In Francia, ad eccezione dei Dipartimenti di Alsazia e Mosella ove vige ancora il Concordato napoleonico, in base alla legge di separazione del 1905 i cimiteri devono garantire la neutralità degli spazi comuni. Costituiscono eccezione al principio generale di neutralità i terreni di sepoltura e i monumenti funebri, che possono essere contrassegnati, per espressa previsione normativa (art. 28.1. 1905) dai simboli dell'appartenenza religiosa. Ancor prima del 1905, la legge del 14 novembre 1881 sulla neutralità dei cimiteri, aveva abrogato l'articolo 15 del decreto del 23 Prairial anno XII, (12 juin 1804) che prevedeva la presenza di un precipuo luogo di sepoltura per ciascun culto presente nel territorio interessato e, laddove ci fosse un solo cimitero comune, la divisione delle diverse aree confessionali per mezzo di mura, fossati, siepi, accessi separati (article 15 du décret du 23 Prairial an XII,12 juin 1804, disponibile in www.legirel.cnrs.fr). La legge del 5 aprile 1884 relativa all'organizzazione municipale vietava (articoli 93 e 97) il trattamento differenziato dei defunti fondato su credenze religiose (ad es. il libero pensiero, la conversione ad altre religioni, etc.) o circostanze della morte (ad es. i suicidi).